

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE AL RAPPORTO FRA IL GRUPPO BBV E IL FORNITORE

Art. 1. Definizioni.

Ai sensi e per gli effetti del presente disciplinare valgono le seguenti definizioni:

1.1. "Gruppo BBV" indica il Gruppo industriale composto da due Società manifatturiere sottoposte alla direzione e al coordinamento di BBV Holding S.r.l. con sede in Milano, via Lario, n. 8, capitale sociale deliberato e sottoscritto Euro 60.000,00, versato Euro 30.000,00, Codice Fiscale e Partita IVA 09697070960; le Società manifatturiere sono:

a) Steelflex S.r.l. con sede in Milano, via Lario, n. 8, capitale sociale Euro 62.400,00 interamente versato, Codice Fiscale e Partita IVA 03664610155;

b) BBV Tech S.r.l. con sede in Milano, via Lario, n. 8, capitale sociale Euro 40.000,00 interamente versato, Codice Fiscale e Partita IVA 09079950961. "Condizioni generali", indica l'accordo di cui al presente documento che contiene le norme generali che disciplinano l'acquisto e la fornitura di beni e/o servizi.

1.2. "Società manifatturiera" o "Acquirente" indica la Società del Gruppo BBV che ha conferito l'Ordine di acquisto al Fornitore.

1.3. "Fornitore" indica la società che assume l'impegno, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, di produrre e consegnare beni e/o erogare servizi all'Acquirente.

1.4. "Condizioni generali", indica le Condizioni Generali di Contratto del Gruppo BBV, relative al rapporto tra il Gruppo BBV e il Fornitore, contenute nel presente documento.

1.5. "Contratto", indica l'accordo costituito dall'insieme delle norme contenute nelle presenti Condizioni generali e nel relativo Ordine di acquisto.

1.6. "Documentazione tecnica", indica la documentazione a corredo dei beni e/o servizi acquistati contenente le informazioni necessarie per il montaggio, l'uso, la manutenzione nonché utile per dimostrare la conformità degli stessi ai requisiti di legge e al Contratto (es. certificazioni, omologazioni); tale documentazione deve intendersi parte integrante ed essenziale della fornitura.

1.7. "Ordine" o "Ordine di acquisto", indica il documento predisposto dall'Acquirente e inviato al Fornitore, contenente i dettagli e le specifiche tecniche ed economiche della fornitura.

1.8. "Parti", indica congiuntamente l'Acquirente e il Fornitore,

1.9. Le espressioni di cui al glossario del presente articolo mantengono inalterata la definizione data sia che vengano utilizzate nella forma singolare anziché al plurale.

1.10. Le definizioni di cui agli specifici glossari eventualmente inseriti nei singoli Ordini o negli Allegati, eventualmente in contrasto con quelle di cui al presente Art.1, prevalgono su queste ultime esclusivamente ai fini dell'interpretazione del singolo documento che le contiene.

1.11. La suddivisione del Contratto (allegati compresi) in Titoli e Articoli è meramente indicativa e non ha rilevanza ai fini dell'interpretazione del contratto.

Art. 2. Ambito di applicazione.

2.1. Le presenti Condizioni generali hanno per oggetto la disciplina dei rapporti tra le Parti e, se non espressamente derogate per iscritto dalle Parti medesime, devono intendersi valide e applicabili a tutti gli Ordini inviati dall'Acquirente al Fornitore (in qualsiasi forma perfezionatisi) e parte integrante e sostanziale degli stessi. Con l'accettazione delle presenti Condizioni, anche tacita, il Fornitore rinuncia espressamente alle proprie eventuali condizioni generali di vendita.

2.2. Salvo diverso accordo scritto tra le Parti, le presenti Condizioni generali prevalgono su qualsiasi altro accordo, norma o clausola eventualmente in contrasto con quanto ivi indicato (a titolo di esempio le condizioni generali di vendita del Fornitore).

2.3. La sottoscrizione delle sole Condizioni generali non costituisce, per l'Acquirente, un impegno all'acquisto o l'accettazione di eventuali offerte.

2.4. L'Ordine deve ritenersi tacitamente accettato dal Fornitore trascorsi 3 giorni lavorativi dalla spedizione dello stesso via e-mail all'indirizzo comunicato dal Fornitore, anche in mancanza di specifica conferma d'ordine del Fornitore medesimo.

2.5. L'esecuzione della fornitura, anche parziale, deve, in ogni caso, intendersi come accettazione tacita delle condizioni indicate nelle presenti Condizioni generali e nell'Ordine.

Art. 3. *Obblighi del Fornitore.*

3.1. Il Fornitore si impegna a svolgere le prestazioni di cui al Contratto a regola d'arte e con la diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, cod. civ., nei termini ed alle condizioni indicate nell'Ordine, osservando scrupolosamente tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili alla fornitura.

3.2. Al Fornitore è fatto espresso divieto di subappaltare la fornitura e di trasferire o di cedere, in tutto o in parte, il Contratto e i relativi crediti, diritti e/o obblighi a terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Acquirente.

3.3. Il Fornitore dichiara di disporre delle risorse (finanziarie, tecniche e organizzative), delle autorizzazioni eventualmente richieste dalla legge, delle capacità, delle conoscenze e delle esperienze necessarie per adempiere, a regola d'arte e nel pieno rispetto delle norme di legge applicabili al proprio settore, a quanto previsto nel Contratto.

3.4. Il Fornitore dichiara, altresì, di avvalersi di dipendenti e collaboratori gestiti nel rigoroso rispetto delle norme legislative in materia di lavoro, salute e sicurezza, previdenza ed assistenza, nonché secondo quanto previsto dal CCNL di categoria; il FORNITORE garantisce, altresì, la perfetta osservanza degli obblighi relativi alla tenuta dei libri paga e matricola, nonché il rispetto della normativa sull'igiene, salute e sicurezza sul lavoro del personale e dei terzi, ottemperando a tutte le disposizioni applicabili in materia. In nessun caso i dipendenti del Fornitore possono essere ritenuti alle dipendenze dell'Acquirente; in particolare il FORNITORE manleva e si impegna a sollevare l'Acquirente - nel rispetto dei limiti inderogabili di legge - da qualunque rivendicazione o richiesta che possa venire avanzata nei suoi confronti dai lavoratori della cui opera si avvale.

Art. 4. *Esecuzione della fornitura e termini di consegna.*

4.1. La consegna dei beni ordinati e della relativa Documentazione tecnica deve essere tassativamente eseguita nei tempi, nei luoghi, nelle quantità e alle condizioni indicate nell'Ordine (in particolare con riferimento alla qualità dei beni ordinati e alla relativa Documentazione tecnica); i beni ordinati devono essere consegnati adeguatamente imballati e contrassegnati. I termini di consegna indicati nell'Ordine sono inderogabili e essenziali, posti nell'esclusivo interesse dell'Acquirente.

4.2. Ove la fornitura risultasse errata, incompleta e/o non conforme all'Ordine o alle normative vigenti (anche con riferimento ai termini di consegna), anche con riferimento alla sola Documentazione tecnica, l'Acquirente ha la facoltà di sospendere il pagamento e trattenere ogni importo dovuto al Fornitore fino alla sua regolare esecuzione.

4.3. Il Fornitore non può apportare, di propria iniziativa, alcuna variazione alla fornitura e deve comunicare con tempestività all'Acquirente l'esistenza di qualunque circostanza che possa compromettere la corretta esecuzione della fornitura medesima.

4.4. L'Acquirente si riserva la facoltà di:

a) apportare modifiche all'Ordine in corso di esecuzione mediante comunicazione scritta (e-mail) al Fornitore; tali modifiche devono intendersi accettate se il Fornitore - entro 5 giorni lavorativi dall'invio della richiesta di modifica - non ha informato per iscritto l'Acquirente della propria indisponibilità o dell'eventuale variazione del prezzo e/o delle tempistiche;

b) comunicare al Fornitore, per iscritto, la sospensione, anche parziale, dell'Ordine e, a proprio insindacabile giudizio, la data di ripresa; il termine di consegna, deve intendersi prorogato

per un periodo di tempo pari alla durata della sospensione. In caso di sospensione il Fornitore deve astenersi dal compiere attività che possano aggravare le spese sino a quel momento sostenute;

c) recedere dal Contratto e annullare l'Ordine in qualsiasi momento; in tale caso l'Acquirente è tenuto a corrispondere al Fornitore le sole spese sostenute e documentate. Nulla è dovuto a titolo di mancato guadagno o altra indennità.

4.5. Nel caso in cui il trasporto sia a carico del Fornitore, il Fornitore deve inviare via e-mail all'Acquirente, almeno 48 ore prima rispetto alla data di consegna concordata, copia del DDT e/o della packing list; ove la consegna dovesse prevedere l'accesso a particolari stabilimenti industriali, anche di terzi, il Fornitore, su espressa richiesta dell'Acquirente, deve allegare anche copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione RCA del mezzo utilizzato per il trasporto e copia della patente di guida dell'autista incaricato.

Art. 5. Invariabilità dei prezzi.

5.1. Il Fornitore dichiara che i prezzi indicati nell'Ordine sono stati determinati anche in considerazione di ogni possibile aumento dei costi e, pertanto, si intendono fissi e invariabili e non sono suscettibili ad aumento per qualsiasi titolo o ragione, anche di forza maggiore.

5.2. Salvo diverse indicazioni contenute nell'Ordine, i prezzi si intendono comprensivi di tutti i costi, imposte, tasse e spese (a titolo di esempio spese per trasporto, assicurazione, imballo).

5.3. Le modalità di fatturazione sono specificati nel relativo Ordine.

Art. 6. Comunicazioni fra le parti.

6.1. Ciascuna Parte comunica all'altra Parte il nominativo e i recapiti del proprio *Responsabile del contratto* (che, in corso d'opera, costituirà il referente per l'altra Parte).

6.2. Qualsiasi comunicazione relativa alla gestione operativa del Contratto dovrà essere inoltrata all'altra Parte per iscritto a uno degli indirizzi comunicati.

6.3. Le comunicazioni di recesso, le contestazioni di inadempienza, le messe in mora, le comunicazioni di risoluzione e le relative contestazioni sono valide esclusivamente se comunicate alla parte destinataria con lettera raccomandata (cartacea) con avviso di ricevimento o se trasmesse da e agli indirizzi di posta elettronica certificata con allegato il documento elettronico contenente la dichiarazione sottoscritto con firma qualificata (o digitale) o, in alternativa, con allegata copia (in formato .pdf) del documento contenente la dichiarazione sottoscritto con firma olografa (di chi ne ha i poteri).

Art. 7. Ritardo della consegna - Penali.

7.1. In caso di ritardo nella consegna (anche parziale) o nell'esecuzione della fornitura, ivi compresa la presenza di difetti che rendono il bene consegnato inidoneo all'uso, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Acquirente, da 1 a 5 giorni di ritardo, una penale fissa dell'1%, dal sesto giorno sino al decimo giorno di ritardo una penale aggiuntiva del 2%, dall'undicesimo giorno una penale aggiuntiva del 2% per ogni giorno sino a ulteriori cinque giorni di ritardo, fino ad un massimo del 10% del prezzo complessivo pattuito nell'Ordine. L'Acquirente si riserva la facoltà di compensare la penale con l'eventuale residuo del prezzo da pagare.

7.2. Resta, in ogni caso, salvo il diritto dell'Acquirente al risarcimento dei maggiori danni subiti nonché, ove l'inadempienza sia superiore ai 7 giorni di calendario, di risolvere il Contratto/Ordine.

Art. 8. Controlli e verifiche.

8.1. L'Acquirente, senza recare pregiudizio all'attività del Fornitore, ha la facoltà di eseguire, direttamente o indirettamente, in qualsiasi momento (con preavviso scritto di almeno 7 giorni) e con qualsiasi mezzo ragionevole e idoneo -sia presso i locali del Fornitore sia con collegamento video da remoto - i controlli per verificare la corretta esecuzione della fornitura e il rispetto di quanto previsto in Contratto.

8.2. L'Acquirente ha, altresì, la facoltà di richiedere al Fornitore, in qualsiasi momento e a propria discrezione, la documentazione utile ad attestare lo stato avanzamento della fornitura e a stimare il rispetto del termine di consegna.

8.3. In caso di mancata trasmissione della documentazione richiesta o di immotivata indisponibilità a consentire i controlli di cui al presente articolo, l'Acquirente, previa intimazione ad adempiere, può risolvere il Contratto/Ordine ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

8.4. L'Acquirente, successivamente alla consegna, si riserva la facoltà di eseguire ulteriori controlli, verifiche e collaudi sul bene consegnato.

8.5. I controlli di cui al presente articolo e/o gli eventuali pagamenti (anche parziali) non escludono né attenuano la responsabilità del Fornitore per tutto quanto attiene l'esecuzione della fornitura né pregiudicano il diritto dell'Acquirente di rifiutare/restituire i beni non conformi.

Art. 9. Garanzia e Responsabilità.

9.1. Il Fornitore garantisce che i beni oggetto della fornitura e i materiali di cui sono composti, sono conformi alle caratteristiche e specifiche tecniche concordate, esenti da difetti (anche occulti) e che le lavorazioni sono state effettuate a perfetta regola d'arte.

9.2. Fatto salvo quanto diversamente indicato nell'Ordine, il Fornitore garantisce i beni oggetto di fornitura per un periodo di 12 mesi dalla messa in servizio o dal collaudo.

9.3. Le denunce di non conformità e/o inidoneità, in deroga all'art. 1495 cod. civ., devono essere effettuate dall'Acquirente entro 30 giorni di calendario dalla data di scoperta e devono intendersi accettate dal Fornitore ove lo stesso non le abbia contestate entro 5 giorni dalla ricezione.

9.4. Il Fornitore deve provvedere, entro un termine ragionevole indicato dall'Acquirente nella denuncia del vizio, a riparare/ sostituire a propria cura e spese il bene difettoso (ivi comprese le spese di verifica, trasporto, imballaggio).

9.5. In ogni caso il Fornitore risponde dei danni diretti e indiretti che dovesse subire l'Acquirente a causa del tardivo, inesatto o mancato adempimento agli obblighi assunti dal Fornitore nonché per ogni fatto connesso o correlato all'esecuzione del Contratto/Ordine. Il Fornitore è, altresì, responsabile per i danni cagionati (anche a terzi) da non conformità e/o difetti della fornitura.

Art. 10. Forza maggiore.

10.1. Non costituisce inadempimento agli obblighi assunti nel Contratto/Ordine la mancata o ritardata esecuzione a causa di eventi e circostanze oggettive, imprevedibili e inevitabili che sfuggono al controllo della parte colpita (successivamente "cause di forza maggiore"); a titolo esemplificativo: terremoti, cicloni, inondazioni, incendi, epidemie, guerre, sommosse, divieti e atti di autorità governative non imputabili a fatto o colpa della parte colpita.

10.2. In nessun caso sono considerati cause di forza maggiore i ritardi dei subfornitori.

10.3. La parte che fosse impedita nell'adempimento dei propri obblighi deve darne immediata notizia scritta all'altra parte. In caso di ritardo o impedimento per causa di forza maggiore superiore ai 45 giorni di calendario, ciascuna parte ha la facoltà di annullare e risolvere il Contratto/Ordine.

Art. 11. Riservatezza e proprietà intellettuale.

11.1. I dati, i documenti (anche contrattuali) e le notizie di qualunque natura attinenti l'attività, l'organizzazione aziendale, i clienti e i fornitori dell'Acquirente (di seguito "*Informazioni*") di cui il Fornitore venisse a conoscenza, a qualsiasi titolo, per effetto del Contratto e o dell'Ordine, possono essere utilizzati dal Fornitore medesimo (e dai suoi dipendenti e collaboratori) solo in relazione all'esecuzione del Contratto/Ordine medesimo. In particolare, il Fornitore, anche per i dieci anni successivi allo scioglimento del presente contratto,:

a) garantisce che nessuna delle *Informazioni* sia diffusa, divulgata, comunicata e resa nota a terzi;

b) garantisce che l'eventuale comunicazione all'interno della sua azienda sia limitata esclusivamente, e ove strettamente necessario, ai soggetti coinvolti nell'esecuzione della fornitura;

c) consente all'Acquirente di verificare, su semplice richiesta, in qualsiasi momento e senza preavviso, anche per il tramite di accessi e ispezioni ai locali del Fornitore, che i dati e le *Informazioni* siano gestite in conformità delle disposizioni della normativa sulla protezione dei dati personali e del presente contratto.

11.2. Ove la fornitura ha per oggetto beni realizzati su disegno, modello, campione, progetto dell'Acquirente, è fatto espresso divieto al Fornitore (anche per interposta persona) di riprodurre, utilizzare, distribuire e/o commercializzare prodotti uguali o simili a quelli oggetto della fornitura medesima.

11.3. In ogni caso di violazione degli obblighi di riservatezza, l'Acquirente ha facoltà, oltre alla risoluzione del contratto, di ottenere dal Fornitore il risarcimento dei danni subiti.

11.4. Il Fornitore garantisce che i beni forniti e i loro accessori/componenti non ledono i diritti di privativa industriale o intellettuale di terzi. Il Fornitore, in ogni caso, si impegna a manlevare e/o comunque a mantenere indenne l'Acquirente da qualsivoglia azione, pretesa e/o danno avanzati da terzi in relazione alla violazione di marchi, brevetti, diritti d'autore, copyright nazionali e/o internazionali ed altri simili diritti a tutela del Know-How o di segreti industriali in relazione ai beni oggetto della fornitura.

Art. 12. Protezione dei dati personali.

12.1. Con la sottoscrizione delle presenti Condizioni generali ciascuna Parte dichiara e garantisce che tutti i dati personali relativi a soggetti terzi comunicati all'altra Parte sono stati raccolti e trattati nel pieno rispetto delle norme nazionali ed europee applicabili in materia di protezione dei dati personali e si impegnano a rispettare rigorosamente quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni.

12.2. Con la sottoscrizione del presente contratto le Parti danno il loro reciproco consenso al trattamento dei dati personali eventualmente comunicati.

Art. 13. Assicurazioni.

13.1. Il Fornitore deve avere e mantenere, a sua cura e spese, per tutta la durata del Contratto, tutte le assicurazioni obbligatorie per legge inerenti alla propria attività.

13.2. Il Fornitore si obbliga, altresì, a stipulare una polizza assicurativa - con una primaria compagnia di assicurazione e per massimali adeguati (resi noti all'Acquirente a semplice richiesta) - a copertura della propria responsabilità per danni a terzi derivanti dall'esecuzione o dalla mancata/ritardata esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto/Ordine.

Art. 14. Risoluzione.

14.1. L'Acquirente, ai sensi e per gli effetti dell'Art.1456 cod. civ. ha facoltà di risolvere il Contratto, al verificarsi anche solo di uno degli eventi di seguito espressamente indicati:

- a) il Fornitore risultasse inadempiente a taluno dei suoi obblighi contrattuali, come indicato agli artt. 7.2, 8.3, 10.3;
- b) il Fornitore è sottoposto ad una qualsiasi procedura concorsuale con fine disgregativo/liquidatorio dell'impresa;
- c) il Fornitore ha, in violazione di quanto disposto dal Reg. (EU) n. 2016/679 e senza avere avuto la preventiva espressa autorizzazione dell'Acquirente, ceduto a terzi, a titolo gratuito o a titolo oneroso, in tutto o in parte, i dati con riferimento ai quali l'Acquirente è Titolare del trattamento ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali;
- d) il Fornitore ha violato gli obblighi di riservatezza di cui all'art. 9;
- e) il Fornitore viola le disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e/o non adempie agli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi nei confronti del proprio personale.

14.2. In caso di risoluzione, l'Acquirente, senza che ciò possa pregiudicare i propri diritti anche sotto il profilo risarcitorio, si riserva la facoltà di:

- a) entrare in possesso della fornitura oggetto di risoluzione, qualunque sia il suo stadio di completamento, al fine di far completare a altri la fornitura medesima;
- b) commissionare a terzi la parte di fornitura non completata;
- c) addebitare al Fornitore gli ulteriori costi sostenuti per completare la fornitura oggetto dell'Ordine

Art. 15. Legge applicabile e foro competente.

15.1. Le Condizioni generali, l'Ordine e i rapporti tra le Parti sono regolati in via esclusiva dalla legge italiana.

15.2. Per ogni controversia inerente Condizioni generali e l'Ordine, ivi comprese quelle relative alla loro validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione è esclusivamente competente il Foro di Milano.

* * *

Milano, _____

(Timbro e firma per esteso del Fornitore)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 1341 e Art. 1342 cod. civ., il Fornitore, previa lettura e riletture di ogni clausola del presente contratto dichiara espressamente di accettare e approvare gli artt.: 2, 3.2, 4, 5, 6.3, 7, 8.3, 8.5, 9, 10.2, (limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni); 9, 4.5, 10 (limitazioni di responsabilità); 7 (penali); 2.4, 4.4, 9.3, 10.3 (decadenze); 3.2, (restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi); 4.4, 8.3, 10.3, 14 (facoltà di recesso, risoluzione, sospensione del contratto e cause di decadenza dal beneficio del termine) 15 (Legge applicabile e foro competente).

Milano, _____

(Timbro e firma per esteso del Fornitore)